

Proposta di diciannovesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto —

COM(84) 648 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 dicembre 1984)

(84/C 347/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre ovviare a talune discordanze interpretative sulla territorialità di determinate prestazioni di trasporto aereo e marittimo;

considerando che occorre precisare le nozioni di centro di attività stabile e di mezzi di trasporto di cui all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

considerando che la facoltà di prendere in considerazione come base imponibile all'importazione il valore stabilito dai regolamenti doganali non è compatibile con il grado d'integrazione raggiunto dalla Comunità e con l'obiettivo di rafforzare il mercato interno;

considerando che, per garantire la loro uniforme applicazione negli Stati membri, è necessario definire esattamente il contenuto delle esenzioni relative all'ospitalizzazione ed alle cure mediche, a talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, nonché a talune prestazioni di servizi culturali;

considerando che un'esenzione a favore della creazione artistica costituisce uno dei mezzi atti ad incentivare le attività culturali e la diffusione della cultura senza provocare distorsioni di concorrenza, dal momento che è concessa unicamente agli artisti, che creano opere originali;

considerando che l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 13 C della direttiva 77/399/CEE può sollevare difficoltà se concerne unicamente le prestazioni di servizi fornite dagli istituti finanziari che emettono o gestiscono carte di credito o altri documenti del genere; che è quindi opportuno escludere queste prestazioni dal diritto di opzione;

considerando che l'assenza di un'esenzione all'importazione per le pubblicazioni ufficiali e gli stampati distribuiti da organizzazioni politiche riconosciute in quanto tali, in occasione di elezioni europee o nazionali, nonché per i francobolli utilizzati per l'affrancatura in uno degli Stati membri, provoca talune disparità nel trattamento fiscale; che occorre quindi prevedere siffatte esenzioni;

considerando che occorre estendere l'esenzione di cui all'articolo 15 della direttiva 77/388/CEE alle navi e agli aeromobili destinati alla demolizione;

considerando che occorre modificare l'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE per tener conto della direttiva 79/1072/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che occorre adeguare le norme relative al calcolo del prorata di deduzione di cui all'articolo 19 della direttiva 77/388/CEE alla particolare natura di talune operazioni bancarie e finanziarie;

considerando che tutte queste misure contribuiscono a garantire una maggiore uniformità della base imponibile ai fini della riscossione delle risorse proprie, prevista dalla decisione 70/243/CECA/CEE/Euratom del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che occorre modificare i termini di cui all'articolo 34 della direttiva 77/388/CEE per la presentazione della relazione sul funzionamento del sistema comune di imposta sul valore aggiunto,

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 9 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2, lettera b) è aggiunta la seguente parte di frase:

«un tragitto marittimo o aereo è considerato interamente effettuato all'interno del paese quando il luogo di partenza e il luogo d'arrivo sono situati nello stesso paese e non viene effettuato alcuno scalo in un altro Stato».

b) Il seguente paragrafo 4 è aggiunto:

«4. a) L'espressione «centro di attività stabile» di cui al presente articolo, designa qualsiasi sede stabile del soggetto passivo, anche se non possano effettuarsi operazioni imponibili.

b) L'espressione «mezzi di trasporto», di cui al presente articolo, si applica anche alle palette e ai contenitori oltre che alle apparecchiature e ai dispositivi rimorchiabili o sospingibili per l'esecuzione di un contratto di trasporto o di presa a rimorchio».

2. All'articolo 11 B, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per i beni che non si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato, gli Stati membri possono considerare come base imponibile il valore in dogana determinato secondo le vigenti disposizioni comunitarie.»

3. L'articolo 13, punto A, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) l'ospedalizzazione e le cure mediche, nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, effettuate da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici ed altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti».

b) Alla lettera m), l'espressione «talune prestazioni di servizi» è sostituita dall'espressione «le prestazioni di servizi».

c) La lettera n) è sostituita dal testo seguente:

«n) le seguenti prestazioni di servizi, nonché le cessioni di beni a queste strettamente connesse, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato:

— le prestazioni di servizi fornite al pubblico dalle biblioteche, dai centri di documentazione e dagli archivi;

— le visite di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, siti storici, giardini botanici e giardini zoologici,

— le rappresentazioni teatrali, musicali, coreografiche e cinematografiche;

— l'organizzazione di esposizioni e conferenze».

d) Sono aggiunte le lettere: r) ed s) del seguente tenore:

«r) le cessioni di opere d'arte effettuate dall'autore, facenti parte delle seguenti categorie:

— dipinti, disegni e pastelli, incluse le copie, eseguiti interamente a mano, esclusi gli oggetti manufatturati decorati a mano e i disegni industriali;

— litografie, stampe ed incisioni, firmate e numerate dall'artista, ottenute da pietre litografiche, lastre o altre superfici intagliate, eseguite interamente a mano;

— sculture e statue originali, escluse le riproduzioni in massa e gli oggetti d'artigianato di natura commerciale;

— tappezzerie eseguite a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne venga presentato più di un esemplare;

— ceramiche e mosaici su legno originali;

s) le prestazioni di servizi fornite esibendosi in pubblico da attori, musicisti, ballerini e altra gente dello spettacolo, nonché le prestazioni di servizi di autori, compositori e scrittori».

4. All'articolo 13 C, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Il diritto di opzione previsto per le operazioni di cui al punto B, lettera d) non può essere accordato per le prestazioni di servizi fornite dagli istituti finanziari che emettono o gestiscono carte di credito o altri documenti affini».

5. All'articolo 14, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere k) e l) del seguente tenore:

«k) le importazioni di pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell'autorità pubblica degli Stati, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, nonché le importazioni di stampati distribuiti dalle organizzazioni politiche ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali indette nel paese d'origine;

l) le importazioni di francobolli nuovi validi per l'affrancatura in uno degli Stati membri spediti dall'amministrazione delle poste di uno Stato membro».

6. L'articolo 15 è modificato come segue:

a) al punto 5 è aggiunta la seguente parte di frase:

«la presente esenzione si applica anche alle navi destinate alla demolizione;»

b) al punto 6 è aggiunta la seguente parte di frase:

«la presente esenzione si applica anche agli aeromobili destinati alla demolizione;».

7. All'articolo 17, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per quanto riguarda i soggetti passivi di un altro Stato membro che non effettuino alcuna operazione imponibile all'interno del paese, i rimborsi sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1979 (*).

Per quanto riguarda il soggetto passivo di un altro Stato membro che effettui operazioni imponibili all'interno del paese per le quali il debitore designato dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è unicamente una persona diversa dal citato soggetto passivo, i rimborsi sono effettuati secondo una procedura analoga a quella prevista dalla direttiva succitata.

Per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, [gli Stati

membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari] (*).

(*) GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.»

8. All'articolo 19, paragrafo 1, secondo trattino, sono aggiunte le frasi seguenti:

«Per quanto riguarda le cessioni di divise e di titoli esentati in applicazione dell'articolo 13, punto B, lettera d), punti 4 e 5, l'importo da prendere in considerazione al denominatore è diminuito del loro valore di acquisto; tale importo deve comprendere, se del caso, la commissione e le spese esposte all'acquirente. Se il soggetto passivo non possa determinare il valore di acquisto, può sostituirlo con il valore degli acquisti di divise o di titoli effettuati nello stesso periodo, sempreché si tratti di divise o di titoli identici a quelli venduti».

9. L'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 34

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta ogni cinque anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sul funzionamento negli Stati membri del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto».

10. L'allegato F è modificato come segue:

a) Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Prestazioni di servizi degli avvocati ed altri membri di libere professioni, diverse dalle professioni mediche e paramediche, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967».

b) Il punto 10 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1987.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(*) Testo del vecchio paragrafo 4 valido sino all'adozione della tredicesima direttiva.